

LE CONFRATERNITE: UN RUOLO NELLA STORIA

Allo stato attuale delle ricerche storiche non è ancora possibile delineare una sintesi adeguata di tutta la ricerca sulle Confraternite a Troina.

Tuttavia i risultati di non poche indagini fanno emergere un fenomeno associazionistico tra i più singolari nella storia della Chiesa medioevale e moderna della nostra comunità.

La presente relazione si limita unicamente a tracciare alcune linee della evoluzione della spiritualità laicale nelle Confraternite, particolarmente nel rapporto tra ispirazione religiosa e impegno nella società. È una scelta che tralascia di considerare la ricca e variegata vita interna dei sodalizi e di esaminare i molteplici aspetti che caratterizzano questo fenomeno: giuridici, economici, religioso - devozionali, sociali, politici, artistici, l'organizzazione interna, ecc.

È un taglio parziale, quello scelto, ma credo sia il più consono in questa sede e il più adeguato per cogliere la prospettiva del futuro verso il quale ci muoviamo. Del resto è innegabile che l'indagine, anche storica, sia chiamata a rispondere a domande esistenziali.

C'è da dire che gli storici in questi ultimi anni hanno compreso la ricchezza di questa fitta rete associativa per la elaborazione di una storia sociale e religiosa.

E stupisce come queste strutture associative abbiano potuto resistere per secoli, trasmettendo mentalità, consuetudini e regole di comportamento che consentirono alle società di sopportare traumi vari: pesti, carestie, pauperismo; mentre vediamo che le forme associative contemporanee dimostrano una grande fragilità, che le porta a dissolversi nel breve periodo. Affrontando la storia delle confraternite ciò che colpisce a prima vista è la varietà delle loro apparenze e dei loro nomi: congreghe, scholae, congiure, fratellanze, compagnie, casacce, gilde, ecc. Non c'è una vera e propria definizione delle confraternite.

Tuttavia da una serie di elementi comuni è possibile stabilire quantomeno una sorta di definizione: la confraternita si presenta come un corpo laicale autonomo, organizzato democraticamente, con proprio statuto e amministrazione, avente per scopo principale la « Salus animarum » dei membri. Pertanto, la dimensione religiosa è essenziale alla confraternita ed è questa che la distingue dalla corporazione, che è pure un corpo organizzato ma essenzialmente per scopi professionali.

La « salus animarum » dei soci si realizza con la partecipazione «in vita e in morte» ai meriti delle buone opere e delle preghiere dei consociati: la confraternita, potremmo dire, era una mutua nel campo spirituale come la corporazione nel campo professionale.

LE CONFRATERNITE NEL MEDIOEVO

L'origine delle confraternite può essere fatta risalire alle stesse prime comunità cristiane. Il cristianesimo di fronte alla disgregazione del tessuto sociale, nasce e si sviluppa in una fitta rete di associazioni, come ci ricordano gli Atti degli Apostoli. Tali gruppi comunitari si presentano alla stregua di una federazione di Confraternite a carattere religioso - professionale, in senso lato evidentemente, ma ciascuna con le sue assemblee, i suoi statuti, i suoi funzionari, la sua cassa.

Esse, prima osteggiate dall'autorità, poi tollerate e quindi incoraggiate, mutuarono forme di organizzazione dai cosiddetti «collegi» romani, vivificandoli però con lo spirito della fraternità evangelica.

Tuttavia, l'odierna storiografia è concorde nel ritenere il medioevo la data di origine del fenomeno confraternale propriamente detto, seppure non è sempre chiara la distinzione tra confraternite e altre forme di aggregazione. Dal medioevo abbiamo notizie di aggregazioni laicali in tutta l'Europa già nel sec. X.

Nel sec. XIII si erano diffuse ovunque: in Francia, Inghilterra,

Spagna, Germania, Italia divenendo l'alveo naturale nel quale si incanalò la vita spirituale dei laici devoti e di fatto salvarono la chiesa dalla divulgazione della eresia. Nello stesso tempo costituirono un vero e proprio tessuto connettivo del corpo sociale. La tendenza ad associarsi per assicurarsi protezione, difesa, assistenza, dignità sociale, si sviluppò in una gamma assai ampia di associazioni, nelle quali è difficile distinguere il sacro ed il profano, l'autentica pietà ed il bisogno di considerazione sociale o di sicurezza. Questi corpi associati si moltiplicano e si raggruppano per lo più in tre grandi famiglie.

Le confraternite di mestiere, le quali uniscono attorno al culto del santo patrono i membri di una stessa professione. Esse sono assieme luogo di «festa» e centri di mutuo soccorso. Si diffondono *le Confraternite di devozione*, nelle quali, generalmente sotto la protezione del clero o degli ordini religiosi, si raccolgono tutti coloro che sono attratti da una stessa forma di pietà, ad esempio il culto all'eucaristia o al rosario. Nascono anche *confraternite di penitenti*, le quali inizialmente si orientarono per lo più verso azioni concrete come la lotta all'eresia, in seguito svilupparono un'azione caritativa come l'assistenza negli ospedali o l'aiuto al momento della morte. Le opere di misericordia, secondo lo schema evangelico di Mt. 25, divengono uno dei cardini dell'azione confraternale; e sono proprio queste associazioni che nel medioevo aggiungono alle sei evangeliche la settima opera di misericordia: la sepoltura dei morti.

Dopo la grande fioritura del sec. XIII continuò ancora lo sviluppo di questi sodalizi nei due secoli seguenti. Tale capacità crescente di reclutamento e di attrazione si basava sullo sforzo di ritagliare per i laici uno spazio tra la gerarchia e i monaci, e il popolo. Oltre l'Ordo clericorum e l'Ordo monasticum si voleva affermare un nuovo Ordo, l'Ordo fraternitatis che raccogliesse i laici devoti e «impegnati» in una sorta di spazio intermedio tra quello dei semplici fedeli e quello dei religiosi. In tal senso la carica di riforma penitenziale nei sodalizi medioevali è una delle

note caratteristiche. La stessa esperienza francescana è legata a questa forma associativa. Le confraternite comunque, rappresentano la forma associativa volontaria più capillarmente diffusa nell'Europa cristiana almeno a partire dal sec. XIV.

Un aspetto crescente delle Confraternite in questi secoli è il maggiore impegno che debbono assumere nelle attività caritative e assistenziali, stimulate anche dalla crisi economica che attanaglia l'Europa della seconda metà del sec. XIV ed al conseguente aggravarsi del problema del pauperismo, che si configurava ormai come fenomeno endemico e pericoloso. Per scongiurare le disgrazie pubbliche e gli infortuni privati, per provvedere ai bisogni del corpo come a quelli dell'anima, si formano le Misericordie toscane, le scholae veneziane, le confraternite dello Spirito Santo della regione del Rodano, le Carità della Normandia, le confraternite di Siviglia, quelle Teutoniche.

Ovunque è un pullulare di questi sodalizi laicali: dal XIII al XV secolo la gran parte dei laici adulti cristiani è iscritta nelle confraternite, molti in più confraternite, per rafforzare i loro vincoli spirituali e temporali.

LE CONFRATERNITE NEI SECOLI XVI - XVII

Il XVI secolo costituisce il secondo tornante, decisivo nella storia delle confraternite. Il nuovo impulso più che dal Concilio di Trento - che invero trattò fuggacemente nella XXII sessione del settembre 1562 il problema delle confraternite - viene dalla vivacità degli ordini religiosi, dalle nuove condizioni sociali ed economiche e dalla crescita di uno spirito religioso che sottolinea i doveri sociali del cristiano.

Le nuove confraternite riprendono, adattandola alle necessità dei tempi, la spiritualità di quelle medioevali e pretridentine. Si accentua, oltre la riforma personale, l'operosità apostolica e caritativa, e la tendenza ad assumersi una serie di compiti sociali e di riforma religiosa. A Troina Sorgono le

confraternite più varie: SS. Annunziata, Arciconfraternita SS. Sacramento, SS. Rosario, SS. Immacolata, Monte di Pietà. SS. Salvatore.

La loro religiosità e la loro azione tendono ad affermare nel contesto cittadino quel nuovo volto di società cristiana, i cui lineamenti essenziali erano stati riproposti nel dibattito del Concilio di Trento. La volontà di cristianizzare e lo spirito missionario contraddistinguono in effetti, le confraternite post-tridentine dalle precedenti. È significativo che al termine delle missioni fosse normale costituire delle Confraternite per rendere duraturo il frutto della missione stessa. Le confraternite se per un verso, sono l'effetto di un rinnovamento, dall'altro sono esse stesse le forze che al seguito dei nuovi ordini religiosi lo promuovono, raccordando la Chiesa alla società, ed esercitando talora una chiara funzione di supplenza nei confronti del clero e di vescovi, insensibili o inferiori ai nuovi compiti pastorali.

Tutto ciò rispondeva agli scopi ed al clima religioso che interessava l'Europa intera, sia in campo cattolico che protestante. Lo stesso Lutero auspica una riforma delle confraternite. Le due riforme, si sono sforzate di restituire al cristianesimo il suo carattere sacro in risposta alle carenze della cristianità medioevale. Ad essa si contrappone la riforma intesa come sforzo di cristianizzare il mondo. Le confraternite furono lo strumento privilegiato per attrarre il laicato, e sviluppare una vera e propria conquista della società. Attraverso una molteplice attività, le confraternite, penetravano tutta la vita dei singoli membri, assistendoli in una quantità di bisogni pratici, dando loro il gusto dei nuovi riti, cerimonie, culti, ed esortandoli a molteplici opere di carità. Esse furono il mezzo con cui il clero si servì per avvolgere tutta la vita del ceto medio emergente con una rete di fili invisibili. Mentre il clero ed i conventi scendevano sempre più a contatto col mondo dei fedeli, «la borghesia prese, a cagione delle confraternite, un colorito ecclesiastico, e monaci e chierici e borghesi si muovevano in un certo modo in una linea media, gli

uni tendevano più verso la Chiesa, gli altri più verso il mondo».

Le confraternite per il loro carattere autonomo, non annullato anche se controllato dopo Trento, divengono fermento vitale nelle città e garanti del pluralismo associativo: costruiscono chiese, chiedono l'esposizione del Santissimo, subentrano alle parrocchie, hanno un loro esercizio di culto, si scontrano talora con i parroci, a volte con gli stessi ordini religiosi. Giungono ad essere espressione viva di un pluralismo giuridico che si afferma entro i quadri stabili del diritto della Chiesa e dello Stato.

L'importanza delle confraternite nella vita della Chiesa post-tridentina, nasce dal fatto che rappresentavano la « terza forza » per « cristianizzare » la società, con il progetto di cogliere la massa dei fedeli. La gerarchia preferisce avvalersi come elementi di connessione tra Chiesa e società, durante la controriforma, di due corpi intermedi che gli paiono più sintomatici di un clima storico e più rispondenti a possibilità interpretative di carattere complessivo generale; ossia la struttura regolare degli Ordini da un lato, e le confraternite o altre forme associative dall'altro. È una mobilitazione senza precedenti del laicato, ma per la prima volta inserita in un disegno complessivo che è gestito dalla gerarchia.

La concessione delle indulgenze da parte della gerarchia era frutto di questa volontà valorizzatrice di tali corpi associati. Infatti, con questo mezzo, oltre a favorire la loro crescita in numero e autorevolezza, si attuava un processo di maggiore centralizzazione di questo movimento, che nell'ultimo scorcio del secolo XVI interessava l'intera Italia e l'Europa.

La rinnovata caccia alle Indulgenze da parte di tutte le confraternite italiane e non, diviene ora corsa all'aggregazione alle arciconfraternite romane. Particolarmente importanti erano i contatti che le confraternite romane stabilivano con le « aggregate » nel corso degli Anni Santi. Quest'ultime, infatti venivano accolte e guidate dalla arciconfraternita romana, la quale, attraverso l'ospitalità, esercitava una supremazia ed un

legame ancora più saldo. L'arciconfraternità del Gonfalone, ad esempio, nel Giubileo del 1625 ospitò 86 confraternite aggregate per un numero complessivo di 29.550 tra fratelli e sorelle. Nel 1650 ne vennero accolte 100; ciascuna portò un dono da consegnare alla romana.

Il fenomeno delle aggregazioni che appare concentrarsi nell'ultimo ventennio del secolo XVI, continuerà anche negli anni seguenti. Nei libri dell'arciconfraternita del Gonfalone si registrano 250 aggregazioni, alla confraternita di S. Spirito in Sassia 372, nei libri dell'arciconfraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini se ne registrano un centinaio, mentre una trentina nell'archivio dell'arciconfraternita di San Rocco, del Santissimo Crocifisso in San Marcello, delle Sacre Stimmate di S. Francesco, della Pietà dei Carcerati, e così via.

L'incontro tra queste confraternite aggregate, di cui quella romana era «capo e madre», comportava l'espansione delle forme devozionali presenti a Roma. La vitalità delle confraternite romane di questo periodo, faceva dell'incontro, non un momento frenante, bensì un motivo di innovazione. La preminenza della confraternita romana si realizzava in molti modi: con l'aggiunta del «titolo» della romana a quello che precedentemente si aveva, e soprattutto con la pratica dei nuovi impegni caritativi, devozionali e culturali che venivano recepiti dall'esperienza di quella romana.

Le confraternite costituivano una rete associativa parallela alla struttura parrocchiale, ma di essa più potente sia per il numero degli aderenti, tutti militanti, quindi né passivi, né occasionali, sia per il loro potere sociale ed economico. Esse, pur non riuscendo a costituire nel corso degli anni un'élite cristiana capace di modificare la gerarchia sociale della città, contribuirono a rendere vivo il tessuto cittadino.

La fortuna incontrata dalle confraternite nei sec. XVI - XVII viene legata al bisogno religioso che non trovava adeguata soddisfazione nelle strutture parrocchiali. Ed in effetti questi

sodalizi svilupparono una forte carica extraparrocchiale. Il loro sforzo fu indirizzato nella creazione di nuove forme associative all'insorgere della nuova situazione sociale della città.

Non è da sottovalutare lo spazio che questi sodalizi potevano rappresentare per una «egemonia» o quantomeno per una forte presenza della nuova classe media urbana degli artigiani e artisti, commercianti e avvocati, medici e notai.

Peraltro non si arrivò affatto ad una « presa di potere » da parte delle confraternite. Varie possono essere state le cause del fallimento di questo tentativo; fra esse è forse da considerare l'incapacità dei numerosi sodalizi a trovare una struttura unitaria che li collegasse. Avvenne piuttosto il contrario. Valga ad esempio quanto riporta il Deone nel suo Diario del giugno 1650: « nelle mostre di superbia (la plebe), specialmente quando riunita in confraternita, sentiva lo spirito di corporazione (...) le confraternite per liti di precedenza venivano spesso a battaglia, e più che mai dettero spettacolo di sanguinose zuffe nell'Anno Santo 1650, in cui i villici insuperbiti maledettamente sotto i sacchi bianchi o rossi e pei bastoni inargentati che portavano in mano, ora bastonavano pedoni e cocchieri che volevano rompere le loro file, ora venuti a rissa con le altre confraternite, spargevano di sangue le Chiese stesse. La confraternita della Riccia colpevole di simili eccessi in S. Giovanni, dové recarsi dinanzi al Papa con la corda al collo e i piedi scalzi per ottenere l'assoluzione. La Chiesa di S. Giovanni fu dovuta ribenedire ».

Lo sgretolamento del potere, parcellizzato tra le varie associazioni, spesso le une contro le altre, fece buon gioco ai poteri esistenti.

Tuttavia esse rappresentarono una risposta al bisogno di solidarietà che si faceva più forte per l'espansione urbanistica che massificava i rapporti fra le persone. A Roma, ad es., proprio nell'espandersi della città, l'associazionismo vide il suo sviluppo maggiore. E il moltiplicarsi di questa rete associativa facilitò la ricomposizione sociale; già all'interno degli stessi sodalizi, si

accomunavano persone di ceto e di provenienza diversa. A differenza dello Stato, della città, e della stessa parrocchia, la confraternita diviene il quadro di riferimento spontaneo che rispondeva ai bisogni e all'inquietudini dell'uomo della città. È lo spazio umano creato per rendere la vita più immediata nei rapporti, collocato oltre l'insufficienza delle strutture statali e religiose troppo grandi o di quelle troppo piccole della famiglia cittadina.

LE CONFRATERNITE NEI SECOLI XVIII - XIX

Dalla fine del 500 e per tutto il seicento, le confraternite si erano sparse nelle città, nei borghi e nei piccoli centri rurali sino a toccare intorno alla metà del 700 il punto più alto della parabola. Proprio con la seconda metà del 700 le confraternite entrano in un periodo di grave crisi. Molte terminano la loro esistenza, altre si affievoliscono nella loro operosità. Quelle che sorgono nuove, per lo più, sono assorbite nella spiritualità devozionale, senza inserirsi con novità, come nei secoli precedenti, nella struttura sociale.

L'unico spazio in cui riescono a muoversi è quello del culto, particolarmente nelle processioni. Restano, tuttavia, ancora l'unica forma associativa di vita religiosa per larga parte dei cristiani.

Ed è questa estensione e la potenza raggiunta che provoca l'opposizione del riformismo settecentesco con le drastiche soppressioni delle confraternite. Basti ricordare quelle nella Lombardia giuseppina e nella Toscana leopoldina, e le rigide forme di controllo in altri luoghi.

Anche da parte delle autorità ecclesiastiche si torna a porre dei freni. Ma l'opposizione più vera e più radicale alle confraternite (come agli Ordini religiosi) muove dalle nuove concezioni sociali, politiche e religiose del 700.

È da considerare anzitutto la nuova concezione dell'assistenza. La povertà continuava a dilagare (verso la metà

del 700 nello Stato Pontificio, su 2 milioni, 400 mila erano mendicanti: 1 quarto della popolazione), e gli sforzi accentratori che nel secolo precedente erano stati proposti dai fautori dell'«internamento» non la eliminarono. Si faceva strada la convinzione che fosse necessario cogliere le cause del pauperismo per porvi un adeguato rimedio.

Nello stesso tempo, una nuova concezione dello Stato, demandava alle forze dello stesso il compito di promuovere, controllare, anzi dirigere l'assistenza. Vari Stati (Austria, Portogallo, Toscana, Regno di Napoli) decidono di riformare l'attività delle confraternite e di controllarne l'attività. Tuttavia i teorici dell'assistenza pensavano che la struttura delle confraternite dovesse ancora permanere, seppure da riformare.

In questo contesto va compreso il proposito di non poche confraternite di riformare i loro statuti proprio nella seconda metà del '700.

Ma le vicende rivoluzionarie con la conseguente confisca dei beni diedero un grave colpo a tutta la struttura confraternale. Tali sodalizi, che pure furono tra le prime esperienze di «democrazia di base», videro man mano restringersi lo spazio d'agibilità nella vita civile ed ecclesiale, perdendo quella rilevanza e quella capacità aggregativa che le aveva caratterizzate nei secoli precedenti. La maturazione di nuovi orientamenti religiosi spingeva alla formazione di una nuova coscienza ecclesiale e di un rinnovato modo di porsi della fede nel contesto umano. Infatti, dopo la ventata rivoluzionaria e napoleonica, fu la Chiesa stessa, ad elaborare ed utilizzare in vario modo nuove istituzioni più rispondenti alla nuova situazione. Le confraternite, particolarmente quelle del filone caritativo, videro sorgere nuovi gruppi associativi i quali, assieme al riemergere della struttura parrocchiale, continuavano la ricca tradizione associativa religiosa. Furono soprattutto essi ad interpretare, secondo i nuovi compiti che la missione religiosa esigeva, la presenza della Chiesa nella società.

Non possiamo analizzare la vicenda confraternale nell'800 e nel 900; non pochi fermenti, come anche storture, si registrano in questi secoli. Vorrei solo ricordare che in Guatemala e in altri paesi dell'America Latina, sono state proprio le confraternite che hanno permesso la conservazione sino ai nostri giorni della cultura indigena con la sua lingua, le sue pratiche religiose; e in tante regioni ove per decenni è mancato il sacerdote, la fede e la pratica religiosa è rimasta ancora in vita per opera di questi sodalizi laici che hanno continuato la loro opera religiosa.

CONCLUSIONE

La storia ha visto mutare non solo i tipi di confraternite, ma anche la stessa confraternita nel suo rapportarsi alla società e alla Chiesa. Gli statuti, quasi tutti prevedono di essere modificati « per adattarsi alle mutate condizioni dei tempi ». Si è trattato di volta in volta di rispondere, partendo dal Vangelo, alla domanda degli uomini e del proprio tempo. Questa è la stessa «fatica» della Chiesa: di trasmettere il Vangelo di «generazione in generazione», ossia di dare il pane buono agli uomini della propria generazione, senza tradire la purezza originaria del messaggio salvifico.

Troina, Chiesa di san Silvestro A.D. 1 gennaio 2004

Basilio Arona

LE CONFRATERNITE E IL NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO

Bisogna tracciare un brevissimo excursus di annotazioni preliminari di quelle confraternite che hanno una storia propria e una consuetudine ormai consolidata nel tempo.

Nel nuovo Codice di Diritto Canonico non ricorre una definizione delle Confraternite. Occorre quindi rifarsi, a tale scopo, alla storia ed all'esperienza giuridica canonistica, onde individuare i caratteri distintivi di queste associazioni di fedeli. In particolare può essere utile ricorrere al can. 707 del Codice Piano - Benedettino per poter trarre elementi utili in ordine ad una definizione giuridica delle Confraternite.

Alla luce di tale canone, com'è noto, si deduce che le Confraternite sono associazioni di fedeli aventi per scopo l'esercizio di opere di carità e di pietà, il cui elemento caratterizzante è dato dalla finalità di incremento del culto pubblico. Esse si distinguono dalle religioni, d'altra parte, in ragione dell'assenza di vita in comune fra i consociati e dell'emissione di voti.

Si deve rilevare peraltro che le Confraternite costituiscono una singolare manifestazione del diritto di associazione dei fedeli, concretizzantesi in una partecipazione del tutto speciale di una porzione del popolo di Dio alla missione apostolica della Chiesa particolare: manifestazione singolare non solo in virtù delle specifiche finalità e del patrimonio spirituale, ma anche per la particolare fisionomia che nel corso della storia le Confraternite sono venute acquisendo.

Permettendoci una digressione storico - letteraria, L. A. Muratori nelle sue dissertazioni ci rammenta che le Confraternite cristiane sono state istituite «dall'industria delle pie persone, bramosi di accrescere il culto di Dio con obbligarsi ad alcuni uffici e doveri di religione» ed invero questi sodalizi avevano come finalità l'esercizio ed incremento del culto pubblico; la promozione delle funzioni liturgiche; la catechesi ed azione

pedagogica di iniziazione e di sostegno ad una vita esemplarmente cristiana, nell'osservanza della legge divina e nelle pratiche di pietà; l'assistenza religiosa ai confratelli infermi; i suffragi per i confratelli defunti; l'esercizio collettivo, oltre che individuale, delle opere di misericordia spirituale e temporale.

Forse più che in qualsiasi altra associazione di fedeli, le Confraternite costituiscono strumento di promozione «integrale» della persona del fedele, all'interno e verso l'esterno della comunità ecclesiale, sul piano dell'intimo movimento di conversione e di adesione al modello cristiano così come sul piano esterno dell'evangelizzazione e della promozione umana.

Sembra perciò potersi dire che le Confraternite paiono rientrare fra quelle associazioni che per il Concilio Vaticano II rivestono un interesse fondamentale, in quanto « fomentano ed esaltano una più intima unione tra la fede e a vita pratica dei loro membri», quelle associazioni cioè «aventi finalità immediatamente spirituali» che « l'autorità ecclesiastica, per le esigenze del bene comune della Chiesa, può scegliere e promuovere in modo particolare », e in relazione alle quali «assume una speciale responsabilità» (Apostolicam Actuositatem 19 e 24).

Ed ancora sempre nello stesso Decreto sull'Apostolato dei Laici (cap. II, § 6) si legge: « Questo Sacro Concilio esorta vivamente tutti i laici perché, secondo la misura delle loro doti d'ingegno e della loro dottrina, seguendo il pensiero della Chiesa, adempiano con diligenza anche maggiore la parte loro spettante nell'enucleare, difendere e rettamente applicare i principi cristiani ai problemi attuali ».

Non possiamo non aggiungere che questa presenza attiva del fedele nella vita della Chiesa, attraverso l'esercizio del diritto di associazione, costituisce indubbiamente una nota dominante e determinante per la titolarità da parte del fedele stesso di quel munus regendi, che in precedenza apparteneva ai ministri sacri. A conferma di questa nostra asserzione dobbiamo sottolineare quanto ha recentemente espresso Mons. Cordes, V. Presidente del

Pontificio Consilium de Laicis: « Il Concilio Vaticano II ha contribuito, più di ogni altro evento del nostro secolo, ad approfondire la comprensione di cosa sia la Chiesa.

La nuova visione teologica del laico che si è fatta strada tra i suoi membri è stata infatti motivo di approfondimento e della fede e delle esperienze di apostolato. Tutti possiamo valutare adeguatamente la portata di questo fatto, se non dimentichiamo quanto le affermazioni fondamentali sul laicato fossero, fino a pochi decenni fa, estranee agli studi di teologia biblica. Basti pensare, ad esempio, ad un noto dizionario teologico che, sotto la voce “ laico ”, si limitava a rimandare alla voce “clero” (Wetzer und Welte, 1981, VII). D’altro canto, il Codice di Diritto Canonico del 1917 parlava di laici e chierici nella Chiesa come governati e governanti (can. 948) ».

Portandoci ora nel vivo del tema, dobbiamo subito sottolineare che nel can. 215 del nuovo Codice di Diritto Canonico è precisato che « i fedeli hanno il diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni ». Questa disposizione deve essere riguardata principalmente in una prospettiva finalistica e funzionale, all’interno dell’insegnamento del Vaticano II sulla Chiesa come popolo di Dio e sull’unica missione apostolica che accomuna tutti i suoi membri. Secondo l’ecclesiologia conciliare, infatti, la missione della Chiesa non è propria ed esclusiva della gerarchia, ma coinvolge a pieno titolo tutti i fedeli, sia pure nella diversità di condizioni e vocazioni di ciascuno, così che l’associarsi dei vari componenti il popolo di Dio appare utile ed anzi del tutto opportuno per un più efficace svolgimento della missione della Chiesa.

Come è stato osservato, esiste una stretta connessione tra il fenomeno associativo nella Chiesa e la concezione ministeriale dei christifideles in generale, e in particolare dei laici, che caratterizza l’ecclesiologia conciliare e di conseguenza il nuovo Codice di Diritto Canonico, così che la disciplina delle associazioni di fedeli e di laici dettata da questo, sembra accentuare, rispetto al passato,

la concezione funzionale del fenomeno associativo in ordine alla diversità di ministeri nei quali si realizza l'unitaria ed unica missione della Chiesa.

Com'è noto il nuovo codice abbandona il criterio adottato dal precedente, di prevedere normativamente la tipologia delle varie associazioni di fedeli distinguendole per la finalità (Terzi Ordini, Confraternite, Pie Unioni), limitandosi a dire al riguardo che sono associazioni di fedeli - e come tali assoggettate alla disciplina canonistica - quelle associazioni tendenti «all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano» (can. 298).

Il nuovo codice preferisce distinguere le associazioni di fedeli in ragione del loro regime giuridico, privatistico o pubblicistico. In particolare le associazioni private, con o senza personalità giuridica, sono quelle costituite per iniziativa dei fedeli (can. 299), e sono disciplinate nei canoni 321 - 326. Le associazioni pubbliche, invece, sono istituite per iniziativa dell'autorità ecclesiastica, ed hanno come scopo quello di insegnare la dottrina cristiana su mandato della gerarchia, di incrementare il culto pubblico ovvero di perseguire altri fini che l'autorità ecclesiastica abbia riservato a sé (can. 301).

Queste associazioni, che hanno una dettagliata disciplina nei cann. 312 - 320, godono della personalità giuridica, e sono sottoposte ad ampi poteri di controllo da parte dell'autorità ecclesiastica competente

Alla luce di quanto detto sin qui, deve dedursi, a nostro modesto avviso, ma di ciò parlerà ampiamente con la sua competenza il correlatore prof. Winfried Schulz dell'Università di Paderborn, che le Confraternite sembrerebbero appartenere - secondo la distinzione operata dal nuovo codex - alla categoria delle associazioni pubbliche, per ragioni oggettive e soggettive.

Sotto il profilo oggettivo, innanzi tutto, perché sono teologicamente caratterizzate da quelle finalità di incremento del culto pubblico o dell'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa, che ex lege distinguono le associazioni pubbliche; sotto il profilo soggettivo, poi, in quanto sono costituite dalla competente autorità ecclesiastica su iniziativa della stessa.

Non va inoltre trascurato, nella odierna realtà ecclesiale, un altro aspetto di rilievo: il significato che le Confraternite, così profondamente radicate nel patrimonio religioso e culturale delle popolazioni, possono oggi pastoralmente rivestire, tanto da costituire, in alcuni paesi e in determinate situazioni ambientali, le più qualificate e imponenti manifestazioni della religiosità popolare. Quella religiosità popolare di cui oggi si viene riscoprendo non solo la sua valenza storico - culturale, ma anche quella pastorale, e che è stata giustamente oggetto di particolare riflessione nel Sinodo dei Vescovi del 1974, il quale considerò la religiosità popolare come valido punto di partenza per iniziare l'evangelizzazione, da condurre poi ad una piena maturità, vagliata nella vita cristiana quotidiana.

Dall'essere, dunque, eminente manifestazione della religiosità popolare, discende un ulteriore titolo in ordine alla rivendicazione di un ruolo preciso delle Confraternite nella Chiesa rinnovata dal Concilio: come privilegiate strumento di evangelizzazione e, più oltre, di elevazione culturale religiosa e di approfondimento della fede, che si è ricevuto in eredità dalle precedenti comunità di credenti e che può risultare di grande utilità pastorale in questa nostra età di secolarismo e di scristianizzazione.

Di qui, proprio per il suo essere strumento privilegiato di evangelizzazione, nasce una ulteriore motivazione alla promozione di un'antica realtà associativa ecclesiale, ed alla giustificazione di un regime giuridico peculiare, nel senso di una maggiore sottoposizione - rispetto ad altre esperienze associative

nella Chiesa - alla vigilanza ed al controllo dell'autorità ecclesiastica.

a nuova disciplina canonica contenuta nel vigente codex, così come le generali finalità che le Confraternite sono chiamate a perseguire nella Chiesa di oggi (e che potranno costituire e costituiranno il fulcro nodale per il problema del rinnovamento), comportano, fra l'altro, un aggiornamento degli statuti che sia ispirato ai seguenti principi: affermazione della legittima autonomia; configurazione fra gli strumenti della gerarchia per il perseguimento di finalità generali; carattere ministeriale della loro attività; inserimento organico nella pastorale della Chiesa particolare.

Tematica comunque e problematica ancora da studiare e da approfondire sotto molteplici profili.

Ed ancora dobbiamo considerare che uno studio siffatto potrà e dovrà portare all'emergere di nuove attività di queste Pie Istituzioni, attività che siano più conformi alle reali esigenze dell'uomo moderno, senza che venga con ciò tradito lo spirito originario e tradizionale che ebbe ad informarle nei secoli. E lo studio non mancherà di portare un decisivo sviluppo nell'ambito religioso in conformità allo spirito Ecumenico della Chiesa di oggi, in quello giuridico, atteso anche il principio oggi riaffermato nel nuovo Codice della «canonizzazione delle leggi civili», e cioè, in altre parole, il riferimento da parte del legislatore della Chiesa alle norme civili per accogliere nel suo ordinamento disposizioni in tutto o parzialmente indentiche ad altre esistenti in ordinamenti civili il cui contenuto è assunto a contenuto di norme canoniche (cfr. Ciprotti, Le leggi civili nel nuovo codice di diritto canonico); ed inoltre nell'ambito culturale, attraverso la ricerca storica - indubbiamente complessa - della documentazione riflettente l'origine, l'affermarsi e l'evolversi delle Confraternite nei secoli: studio di estrema importanza ed interesse, al quale non si è dato, nonostante numerose e notevoli pubblicazioni, ancora sufficiente spazio. Ma vi è di più: sempre nel settore culturale si

può dare ingresso a studi ed incontri sulle finalità, che le Confraternite si propongono e sulle loro concrete realizzazioni.

Valga, a titolo di esempio, ricordare l'Arciconfraternita Literacka di Varsavia alle cui manifestazioni, tenute a Varsavia per celebrare l'avvenuta aggregazione in Roma all'Arciconfraternita del SS. Sacramento in S. Giovanni in Laterano, ebbi l'onore di partecipare attivamente in concomitanza con la visita del S. Padre nel giugno u.s.. Essa svolge addirittura attività educativa ed editoriale nel campo della problematica della dottrina sociale della Chiesa. Le lezioni pubbliche sono tenute da illustri scienziati polacchi, professori delle Accademie ed Università Polacche: sono poi edite due riviste, l'una mensile e l'altra trimestrale.

Altro aspetto degno di attento esame riflette, a mio avviso, e lo spunto mi viene offerto da quanto or ora ricordato, il maggiore sviluppo da dare alle aggregazioni, attraverso, innanzi tutto, una più specifica normativa, che, pur nella coesione aggregativa, mantenga sempre fermo ed inalterabile il principio dell'autonomia di ogni singolo sodalizio.

Infatti, nel codice piano - benedettino era riconosciuto - conformemente del resto al diritto anteriore - il diritto delle Arciconfraternite di aggregare altre Confraternite già erette, non aggregate a loro volta ad altra Arciconfraternita, a condizione che fossero identici sia il fine sia il titolo dei due enti, e salva diversa statuizione dell'indulto apostolico (can. 720 - 723). Effetto dell'aggregazione era quello di comunicare alla Confraternita aggregata le indulgenze, i privilegi, le grazie spirituali, di cui godeva l'Arciconfraternita, naturalmente in quanto comunicabili.

Ci si domanda se, nel silenzio del nuovo codice, si possa ancora parlare - ed eventualmente in quali termini - di diritto di aggregazione. Al riguardo occorre distinguere fra le aggregazioni già esistenti e le eventuali aggregazioni future.

Per quanto riguarda le aggregazioni già esistenti, occorre rilevare che in base al can. 4 del nuovo codice, i diritti acquisiti ed

i privilegi concessi dalla S. Sede alle persone giuridiche, tuttora in uso e non revocati, permangono integri in assenza di una revoca esplicita da parte del codice. Da ciò sembra doversi dedurre che la vigente disciplina canonica in materia di associazioni di fedeli, nulla disponendo in merito, non intacca i diritti acquisiti a seguito delle aggregazioni già effettuate precedentemente all'entrata in vigore del nuovo codice.

Circa la possibilità di future aggregazioni, nel silenzio del legislatore, sembrerebbe doversi dedurre che esse non siano interdette e che la loro disciplina sia conseguentemente rimessa alle determinazioni della privata autonomia e dell'approvazione della competente autorità ecclesiastica. Si vuol dire in altre parole che le aggregazioni di Confraternite ed Arciconfraternite parrebbero potersi configurare attraverso apposite determinazioni degli Statuti approvati dall'autorità ecclesiastica competente, oltre che attraverso una positiva manifestazione di volontà dell'Arciconfraternita aggregante, con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica che su di questa ha poteri di controllo e di vigilanza.

Problema poi diverso da quello delle aggregazioni, ma che mi sembra attinente e degno di attenzione, è quello della configurabilità - sulla base delle nuove disposizioni canoniche - di Confraternite che sono qualificate dalla partecipazione multinazionale e dalla destinazione ad operare nel territorio di differenti Stati, mantenendo una struttura giuridica unitaria e dando luogo ad un'unica persona giuridica. Si tratta di un problema del tutto nuovo, giacché la storia del fenomeno ecclesiale delle confraternite è sempre stata caratterizzata dallo stretto legame di queste forme associative di fedeli con la vita della Chiesa particolare. Peraltro, le esigenze del mondo contemporaneo che favoriscono la formazione di esperienze associative a base sempre più ampia, e le nuove prospettive poste dalla codificazione canonica in materia di associazione dei fedeli, possono indurre a riflettere in proposito.

Occorre ricordare al riguardo che il nuovo codice non detta una disciplina specifica per le Confraternite, limitandosi ad una regolamentazione generale per tutte le associazioni di fedeli, con l'unica differenziazione tra associazioni pubbliche e private. Ciò significa che in concreto le Confraternite continueranno a distinguersi dalle altre forme associative non in base ad una diversa disciplina giuridica, bensì in base alle loro peculiari finalità statutariamente determinate. Al di là delle specifiche determinazioni nascenti da atti dell'autonomia privata, quali sono appunto gli statuti, la loro disciplina è quella generale del codice, il quale esplicitamente prevede – quanto meno esplicitamente per le associazioni pubbliche di fedeli – la possibilità di associazioni non solo diocesane, ma anche nazionali, internazionali e universali (can. 312).

Sembra di conseguenza che in linea di principio non possa escludersi il ricorso a queste forme giuridiche predisposte dal legislatore canonico indistintamente per tutte le forme associative nella Chiesa, laddove particolari ragioni lo richiedano o lo giustifichino per quelle particolarissime associazioni di fedeli che sono, appunto, le Confraternite.

Il problema dell'attuazione e comunque ancora agli inizi e si ritiene opportuno sostenere che debbano essere gli stessi sociali a consolidare nell'applicazione pratica la normativa in vigore, ribadendo così anche quella già sancita nel Codice Pio – Benedettino, e ciò nel rispetto del can. 66 prg. 2 codice vigente ed in rispondenza ai cann. 225 e seguenti dello stesso Codice, riflettenti gli obblighi e i diritti dei fedeli laici.

Con queste prospettive, seppure contenute, ma tutte possibilmente attuabili, vogliamo e dobbiamo augurarci un riaffermarsi di codesti benemeriti sodalizi (oggi rientranti – ripetesi – nelle Associazioni di fedeli), che tanto hanno contribuito nel tempo a far sentire sempre viva la presenza della Chiesa, nella fiduciosa speranza che le Confraternite, nella proiezione futura della Chiesa stessa, possano costituire una sempre più autentica

testimonianza di fede e di carità, e ciò nello spirito della Costituzione Lumen Gentium (cap. IV) per la quale i laici, ovviamente nel loro ambito, sono « resi partecipi dell'ufficio sacerdotale profetico e regale di Cristo e per la loro parte compiono nella Chiesa e nel mondo la missione propria di tutto il popolo cristiano ».

CONFRATERNITE: PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE O PRIVATE?

Il diritto d'associazione nel nuovo Codice di Diritto Canonico assume come principio ispiratore la libertà di associazione e di riunione, insegnata dal Concilio Vaticano II. T

Tale principio ha trovato attuazione nel nuovo Codice in forma esplicita, nel senso di un diritto fondamentale che compete nella Chiesa a tutti i fedeli. Per non limitare arbitrariamente lo spazio di libertà dei fedeli, ma invece per proteggerlo adeguatamente, si erano dimostrate inadatte le norme del Codice di Diritto Canonico del 1917. Queste norme, già antiquate al loro apparire, furono modificate appena due anni dopo l'entrata in vigore del Codice tramite una decisione della S. Congregazione del Concilio il 13 novembre 1920, e così furono adattate alle necessità di allora. Ma anche questa normativa della Congregazione si dimostrò ben presto insufficiente a soddisfare le molteplici forme di associazione che stavano sorgendo nella Chiesa.

Particolari difficoltà derivavano dal diritto d'associazione in specie, il quale prevedeva una triplice tipologia delle associazioni, elencate in ordine di precedenza come segue: terzi ordini, confraternite e pie unioni. Ora, il nuovo Codice ha lasciato totalmente cadere questa tipologia, cosicché le Confraternite non sono neppure nominate.

Per rispondere alla domanda, se cioè le Confraternite siano persone giuridiche pubbliche o private secondo il nuovo Codice, dobbiamo *prima* risolvere la questione, se la vecchia tipologia

abbia ancora un senso e quindi le Confraternite abbiano o meno diritto di esistere. In un *secondo punto* vedremo la distinzione tra « pubblico » e « privato » nel nuovo Codice. Come *terzo punto* sarà applicata tale distinzione alle Confraternite, ricercando la natura della loro personalità giuridica, sia in riferimento alle Confraternite già esistenti, sia in vista di eventuali nuove fondazioni. Infine vorrei accennare ad alcune conseguenze di diritto patrimoniale, derivanti dal fatto che una Confraternita sia « persona giuridica pubblica » o « privata ».

LA CONTINUITÀ GIURIDICA DELLE CONFRATERNITE

Il can. 120 § 1 CIC, 1983 riconosce il principio della perpetuità delle persone giuridiche, come già era previsto nel can. 102 CIC, 1917: Una persona giuridica, per sua natura, ha una durata illimitata nel tempo. E' escluso che una persona giuridica possa scomparire a causa del silenzio del legislatore. Pertanto, se nel nuovo Codice le Confraternite non sono più nominate, esse mantengono il loro diritto ad esistere, fino a tanto che l'autorità competente le sopprima in modo legittimo, oppure abbiano cessato di fatto la loro attività per uno spazio di tempo di cent'anni.

Dal momento della loro fondazione in poi, esse diventano soggetti giuridici liberi di agire nell'ambito dell'ordinamento canonico, di cui fanno parte. Quest'ordinamento si basa essenzialmente sul principio della continuità del diritto. Da ciò si ricava che il legislatore canonico ha certamente rinunciato ad una tipologia delle diverse associazioni ecclesiali; ma con questo non ha inteso toccare la continuità delle Confraternite. Anzi, si può affermare che un'eventuale nuova fondazione di Confraternite, sempre nel quadro delle norme del nuovo diritto d'associazione, è senz'altro possibile.

LA DISTINZIONE TRA « PUBBLICO » E « PRIVATO » NEL NUOVO CODICE

In base al nuovo Codice le associazioni nella Chiesa si dividono in pubbliche e private; e quest'ultime possono suddividersi in associazioni riconosciute e non riconosciute o associazioni di fatto. Con la distinzione tra associazioni pubbliche e private il legislatore canonico non fa altro che applicare le « *normae generales* » del libro primo del CIC, 1983 nel campo del diritto associativo. Per la prima volta viene introdotto nell'ordinamento canonico la nuova distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private, avvalendosi di criteri che da tempo sono familiari in molte legislazioni civili.

Una persona giuridica pubblica nella Chiesa, come insieme di persone o di cose, può sorgere in forza della legge stessa, oppure può essere eretta come tale mediante decreto dell'autorità ecclesiastica competente. In tal modo la persona giuridica pubblica agisce « *nomine Ecclesiae* » ed adempie ai compiti a lei affidati in vista del bene comune. Se manca l'erezione mediante l'autorità ecclesiastica, oppure la determinazione istituzionale dei compiti e dei fini, allora si tratta di una persona giuridica solamente privata. Il carattere pubblico di una persona giuridica viene dunque determinato dalla sua finalizzazione al bene comune e dalla assegnazione o riconoscimento e perfino dal mandato di perseguire particolari scopi da parte della competente autorità della Chiesa.

Gli scopi che vengono espressamente nominati nel can. 114 § 2 CIC, 1983 sono quelli delle opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale, mentre il can. 298 § i CIC, 1983 nel contesto del diritto d'associazione aggiunge in modo, a mio avviso, non tassativo gli scopi di tendere alla perfezione cristiana, la cura e la promozione del culto pubblico e l'incremento della dottrina cristiana e dell'evangelizzazione.

Il concetto di « pubblico », in collegamento con « persona iuridica publica » e rispettivamente « *consociatio publica* », si deve comprendere soprattutto nel senso del termine tedesco « *kirchenamtlich* », e cioè di un agire che impegna ufficialmente la

Chiesa in quanto espressione di essa in un determinato settore o compito

Il fatto che un'associazione sia lodata o raccomandata da parte dell'autorità ecclesiastica non è fondamento per dichiararne lo « status » pubblico. Anche se un'associazione assume il nome di « cattolica », il che non può avvenire senza il consenso dell'autorità ecclesiastica competente a norma del can. 312 CIC, 1983, ciò non significa che un'associazione privata diventi senz'altro pubblica.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA DELLE CONFRATERNITE NEL NUOVO CODICE

La summenzionata distinzione tra « pubblico » e « privato » è di grande importanza per giudicare la posizione giuridica delle Confraternite nell'ordinamento canonico odierno. Se si tratta delle fondazioni istituite a partire dal 27 novembre 1983 si devono applicare le corrispondenti norme del nuovo Codice; ciò vuol dire che la competente autorità ecclesiastica, determinata in base al can. 312, deve nel decreto di erezione rendere noto, se la nuova Confraternita assume compiti ufficiali propri della Chiesa e ottiene perciò nello stesso tempo personalità giuridica pubblica. Per il futuro si può prevedere che di regola le eventuali nuove Confraternite saranno associazioni private, assimilabili alle associazioni private riconosciute

Ma quale è lo « status » giuridico delle Confraternite, spesso molto antiche e risalenti in gran parte a prima del Codice del 1917?

Qui si tratta anzitutto di accertare, se una tale Confraternita abbia ricevuto la personalità giuridica nel senso del can. 687 CIC, 1917. In caso affermativo, per il principio della perpetuità suesposto, è fuori dubbio che una tale Confraternita continua a godere i diritti acquisiti.

Poiché il CIC, 1917 considerava come associazioni private soltanto quelle che non possedevano affatto un decreto di

erezione da parte di una autorità ecclesiastica, tutte le Confraternite che erano « personae morales » in forza del sopraccitato can. 687 CIC, 1917 si devono giudicare persone giuridiche pubbliche. Ciò si comprende meglio, se si tiene presente che tutto il Codice 1917 era improntato ad un carattere pubblicistico. Sulla base dei cann. 102 § CIC, 1917 e 120 § 1 CIC, 1983 una Confraternita non può rinunciare per sua decisione alla propria personalità giuridica pubblica, ma lo può chiedere alla autorità ecclesiastica da cui dipende. Soltanto le associazioni private hanno il diritto di autosopprimersi secondo le norme stabilite nei propri statuti. Pertanto è necessario che ogni Confraternita controlli la sua posizione canonica come appare dagli statuti, dalle « tabulae foundationis » o da altri documenti. Questo accertamento ha notevoli conseguenze sul piano patrimoniale come vedremo subito.

ALCUNE CONSEGUENZE DI DIRITTO PATRIMONIALE

È noto che la capacità patrimoniale è una proprietà essenziale di ogni persona giuridica, indipendentemente dal fatto che sia privata o pubblica. Ma quest'ultima distinzione è di grande rilevanza per quanto riguarda le norme da applicarsi in campo patrimoniale.

Se si tratta del patrimonio di una persona giuridica privata nella Chiesa, a norma del can. 1257 § 2 i beni temporali appartenenti ad una tale persona sono regolati dai propri statuti e non dai canoni del libro quinto del nuovo Codice, a meno che non si disponga espressamente altro. Se invece il titolare del patrimonio è una persona giuridica pubblica, il regime dei beni sottostà, oltre che ai propri statuti, alle norme del diritto comune patrimoniale in base al can. 1257 § 1 CIC, 1983.

In concreto ciò significa per esempio che, per alienare validamente i beni che costituiscono il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, è necessario il permesso dell'autorità ecclesiastica competente, se il valore del bene da alienarsi supera

la somma fissata dal diritto. Ogni Conferenza Episcopale deve infatti stabilire, quale è la somma minima e quella massima, entro i quali si possono fare i contratti di compravendita. Anche per dare in affitto beni di una Confraternita che abbia personalità giuridica pubblica, si deve ottenere la licenza dalla competente autorità ecclesiastica, in conformità alle norme stabilite dalla Conferenza Episcopale. Il benestare sopraddetto vale per qualunque negozio giuridico in cui la condizione patrimoniale della Confraternita diventi peggiore

Nel caso in cui gli statuti delle Confraternite non fossero conformi ai requisiti fissati dal diritto patrimoniale comune del nuovo Codice, e cioè dai canoni 1291-1294, devono essere sottoposti a revisione.

Nuovamente quindi emerge la necessità, cui abbiamo già accennato, che ogni Confraternita con un accurato esame dei propri statuti, si accerti della propria identità giuridico-canonica e ne tragga le opportune conseguenze.

Troina, 1 gennaio 2005

Basilio Arona